SENTENZA N. 33/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Rossella Cassaneti in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al **n. 68164/PC** del registro di Segreteria, presentato in data 26/7/2016 dal signor **(omissis)** ((omissis)rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avv.ti Elvira Covelli (p.e.c.: e.covelli@avvocatinocera-pec.it) e Patrizia Esposito, tutti elettivamente domiciliati in Angri (SA) alla Via Semetelle n. 100 presso lo studio dell'Avv. Elvira Covelli, contro INPS per l'applicazione dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, legge 257/1992, nonché del premio ex art. 153 del D.P.R. n. 1124/1965, in relazione all'esposizione ad amianto per il periodo di servizio 28/6/1973-29/12/1993;

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Uditi alla pubblica udienza del 7 febbraio 2025 gli Avvocati Elvira Covelli per il ricorrente e Nicola Di Ronza per l'INPS, che si sono entrambi riportati ai rispettivi scritti difensivi confermandone integralmente le conclusioni;

RITENUTO IN FATTO

Con il ricorso, Il sig. (OMISSIS)rappresentava di essere stato dipendente di Ferrovie dello Stato s.p.a. dal 28/6/1973 al 29/12/1993, con la qualifica di operario qualificato, svolgendo servizio presso la sede di Pietrarsa dal 28/6/1973 al 9/3/1975 e presso lo stabilimento O.G.R. di Santa Maria la Bruna dal 10/3/1975 al 29/12/1993. In particolare, l'istante indicava le mansioni svolte e le condizioni di lavoro, riferendo che l'INAIL di Castellammare di Stabia, cui egli presentava il 21/4/2005 istanza di riconoscimento dei benefici ex art. 13, comma 8, l. 257/1992, con nota del 6/11/2012 dichiarava che il dipendente era stato esposto all'amianto per i periodi dal 1/1/1987 al 31/12/1987 e dal 10/3/1975 al 30/4/1982, rigettando con successiva nota del 7/7/2015 la predetta istanza in quanto la documentazione probatoria raccolta non consentiva di esprimere una valutazione tecnica sull'esposizione all'amianto, senza peraltro mai indicare al sig. (OMISSIS)quale tipo di documentazione risultasse mancante. Il ricorrente riferiva altresì, di aver rivolto analoga richiesta all'INPS, che in data 23/4/2015 comunicava di non poter accogliere la domanda in assenza di certificazioni INAIL. Il ricorso rivolto dall'interessato all'INPS rimaneva senza esito.

L'odierno ricorrente esponeva, a sostegno della propria domanda, che la Corte d'Appello di Salerno aveva accolto la domanda di alcuni lavoratori di Trenitalia, i quali avevano svolto la propria attività nello stabilimento O.G.R. di Santa Maria la Bruna, indicando le sentenze e la relazione del CTU depositate in giudizio.

Richiamato il quadro normativo di riferimento, il (OMISSIS)concludeva chiedendo la condanna dell'INPS all'applicazione sul trattamento

pensionistico in godimento dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, legge 257/1992, nonché al pagamento del premio ex art. 153 del D.P.R. n.1124/1965, in relazione all'esposizione ad amianto per il periodo di servizio 28/6/1973-29/12/1993, con rifusione dei diritti e degli onorari di giudizio da attribuire al procuratore anticipatario Avv. Elvira Covelli.

In via istruttoria si chiedeva di ammettere prova testimoniale, con indicazione dei capitoli di prova e dei soggetti da sentire, di ordinare a Trenitalia S.p.a. di esibire la documentazione tecnica, amministrativa e sanitaria relativa alla presenza di amianto nello stabilimento OGR di Santa Maria la Bruna, nonché, qualora si ritenesse necessario, di disporre CTU.

In data 21/4/2021 perveniva memoria di costituzione dell'INPS, nella quale innanzitutto si sollevava eccezione di prescrizione decennale, motivata in ragione della consapevolezza, già acquisita negli anni '80, del rischio amianto nello stabilimento di Santa Maria la Bruna. Nel merito, si rilevava l'inapplicabilità alla fattispecie della l. 257/1992 per mancanza di copertura assicurativa INAIL. Per la diversa applicazione dell'art. 47 d.l. 269/2003, poi, non sarebbe stata fornita la prova delle lavorazioni svolte né del contatto con polveri di amianto e, in ogni caso, detta norma richiederebbe comunque l'esposizione rispetto a determinati valori soglia. Si riteneva altresì infondata la domanda inerente il premio ex art. 153 DPR 1124/1965, che sarebbe a carico del datore di lavoro e non dell'INPS. Infine si sollevava, in via subordinata, l'eccezione di prescrizione quinquennale per i ratei ex art. 47 DPR 639/1970 e ci si opponeva alle richieste istruttorie di parte avversa.

Il 30/4/2021 inviava nota a difesa parte ricorrente, in cui si replicava all'eccezione di prescrizione decennale sollevata da INPS e si ribadivano le argomentazioni già illustrate nel ricorso.

Con sentenza non definitiva - ordinanza n. 451/2021 si rigettava l'eccezione di prescrizione decennale del diritto alla rivalutazione contributiva, si riteneva applicabile alla fattispecie l'art. 47 d.l. 269/2003 e si ordinava all'UML presso il Ministero della Salute di rendere motivato parere tecnico inteso a chiarire *"se il sig. (omissis) abbia svolto attività lavorativa comportante esposizione ad una concentrazione di polveri d'amianto di cui individuare il valore soglia, come valore medio su 8 ore al giorno, e comunque sulla durata oraria giornaliera prevista dai contratti collettivi, per i periodi servizio presso la sede di Pietrarsa dal 28.06. 1973 al 09.03.1975 e presso lo stabilimento O.G.R. di Santa Maria la Bruna dal 10.03.1975 al 29.12.1993"*, indicando il valore di esposizione, se diverso.

Con ordinanza n. 246/2022, dando atto del mancato deposito del parere dell'UML alla data dell'udienza di trattazione del 6/12/2022, si riproponeva al c.t.u. già incaricato il medesimo quesito tecnico, fissando per la prosecuzione della causa l'udienza del 26/9/2023; a tale data peraltro, non essendo ancora pervenuto il richiesto parere all'UML e venendo peraltro ritenuto comunque necessario il disposto adempimento istruttorio, con ordinanza n. 186/2023 si fissavano termini per il completamento della procedura di formazione del parere UML definitivo e si stabiliva l'udienza del 5/6/2024 per la prosecuzione della causa. In occasione di tale ultima udienza, viste la mancata acquisizione in atti del parere UML di cui

all'ordinanza n. 186/2023 e la comunicazione del c.t.u. incaricato circa l'inizio delle operazioni peritali in data 11/6/2024, la prosecuzione della discussione della causa è stata fissata alla data dell'8/1/2025 (udienza poi complessivamente rinviata alla data odierna).

Il 29/10/2024 è pervenuto per via telematica il richiesto parere, in cui l'UML ha concluso valutando che *"il Sig. (omissis), in base ad un rilevante grado di probabilità, sia stato esposto al rischio amianto per più di dieci anni (nel periodo tra il 28 giugno 1973 e il 10 ottobre 1989), senza soluzione di continuità, con il superamento della soglia di 100 fibre/litro nel range temporale di riferimento"*.

In data 12/12/2024 parte ricorrente ha trasmesso note di udienza nelle quali, contestando quanto *ex adverso* rilevato e aderendo alle surriportate conclusioni dell'UML, si insiste per l'integrale accoglimento del ricorso introduttivo.

Il giudizio è stato, quindi, trattenuto per la decisione

CONSIDERATO IN DIRITTO

A. L'odierno ricorrente, adducendo di esser stato soggetto ad esposizione qualificata ad amianto durante l'espletamento del servizio prestato in dipendenza del rapporto lavorativo con le Ferrovie dello Stato dal 28/6/1973 al 29/12/1993, ha domandato l'applicazione del beneficio previsto dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modificazioni (art. 1, comma 1, della legge n. 271/1993), a norma del quale *"Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall' esposizione all'amianto gestita*

dall' INAIL è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5".

Ai fini della definizione della proposta questione, va sinteticamente descritto il quadro normativo di riferimento.

Il Ministero del Lavoro ha emanato atti di indirizzo all'INAIL, con i quali sono state individuate le aziende, nonché i singoli reparti all'interno delle stesse, alle quali si è ritenuto applicabile il predetto art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992.

Secondo univoca giurisprudenza, *"la norma contenuta nell'art. 13 comma 8 della legge n. 257 del 1992 deve essere interpretata nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto spetta unicamente ai lavoratori che, in relazione alle lavorazioni cui sono stati addetti e alle condizioni dei relativi ambienti di lavoro, abbiano subito per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate le pause fisiologiche, quali riposi, ferie e festività) una esposizione a polveri di amianto superiori ai limiti previsti dagli artt. 24 e 31 del d. lgs. n. 277/1991"* (cfr. Cass., Sez. 6^ Lav. Ordinanza n. 17916 del 30/7/2010).

L'art. 47 della d.l. 269/2003 ha poi previsto: *"a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27.3.1992 n. 257, è ridotto da 1,5 a 1,25. Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica ai soli fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime [...] i benefici [...] sono concessi esclusivamente ai lavoratori, che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non*

inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno".

Il superamento della cd. doppia "soglia", riguardante sia la durata sia l'intensità dell'esposizione, è accertato in via amministrativa dall'I.N.A.I.L., ai sensi dell'art. 47, comma 4, del D.L. n. 269/2003, convertito nella l. n. 326/2003 e art. 3 del D.M. 27/10/2004. In quest'ultimo decreto (art. 1) erano previste le modalità di presentazione delle istanze e, in particolare, l'obbligo di presentazione della domanda di cui all'art. 3 entro il termine di 180 giorni, a pena di decadenza, dalla data di entrata in vigore del decreto.

L'esposizione all'amianto, per conseguire il beneficio previdenziale di cui all'art. 13, comma 8, della L. n. 257/1992, può essere dimostrata giudizialmente anche mediante mezzi di prova diversi dalla certificazione INAIL prevista dall'art. 47 del D.L. 269/2003 comma 4, relativa alla sussistenza e alla durata dell'esposizione all'amianto (Sez. II d'Appello, sent. n. 109/2016; Sez. III d'Appello, sentenze n. 591/2011 e n. 657/2011; ampia la conforme giurisprudenza delle Sezioni territoriali).

La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito, infatti, in giudizi relativi all'accertamento dei presupposti per il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui trattasi in questa sede, come la certificazione INAIL, nonché il diniego espresso a conclusione del procedimento amministrativo dall'Istituto previdenziale, sono sindacabili dal Giudice contabile, posto che *"la giurisdizione della Corte dei conti sulle pensioni è giurisdizione di merito e, per l'accertamento e la valutazione dei fatti, essa dispone degli stessi poteri, anche istruttori, del giudice ordinario e quindi può e deve accertare l'esposizione all'amianto e conoscere delle certificazioni INAIL*

con la stessa pienezza del giudice ordinario" (Cassazione, SS.UU., n. 171/2008, Cass. SS.UU., sent. n. 170/2009, Cass. civ. n. 12823 del 2011 e Cass. SS.UU. n. 20164 del 2010).

B. Tanto premesso con riguardo alla ricostruzione della normativa relativa al beneficio con riguardo alla fattispecie in esame assume valore dirimente l'esito della relazione consulenziale acquisita in espletamento di apposita istruttoria.

L'U.M.L. presso il Ministero della Salute, appositamente incaricato con le ordinanze istruttorie citate in premessa, ha preliminarmente svolto, all'esito di operazioni peritali effettuate "da remoto" e con la partecipazione di Specialista in Igiene del Lavoro, oltremodo accurata illustrazione delle caratteristiche dell'amianto, delle disposizioni normative che disciplinano il beneficio oggetto di contenzioso e delle attività e condizioni di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato in relazione al rischio amianto, articolata disamina all'esito della quale ha rilevato, in sintesi, che *"negli ambienti di lavoro delle FS di Firenze si è passati da un periodo caratterizzato da certe elevate esposizioni ad amianto, ad una fase dove gli interventi di prevenzione, seppure attivati, hanno sofferto di un certo empirismo, sino ai giorni nostri nei quali possiamo affermare che le varie vicende giudiziarie e non, hanno inciso in maniera rilevante sulle scelte aziendali; infatti attualmente, pur non avendo ancora raggiunto lo standard ottimale, anche per le oggettive difficoltà che la prevenzione dall'amianto comporta, le condizioni di lavoro sono da considerarsi accettabili, compatibilmente al rispetto delle disposizioni aziendali emanate"*.

Nell'esaminare l'attività lavorativa specificamente svolta dal ricorrente, l'UML

ha osservato che dal curriculum rilasciato in data 9/10/2006 da Rete Ferroviaria Italiana (R.F.I.) risulta che *"il ricorrente è stato alle dipendenze di Ferrovie dello Stato dal 28/06/1973 al 29/12/1993, sempre con qualifica di <Operaio Qualificato>, dapprima presso la sede di Pietrarsa (dal 28/06/1973 al 09/03/1975), e poi presso lo stabilimento O.G.R. di Santa Maria la Bruna (dal 10/03/1975 al 29/12/1993), senza interruzioni, con presunta esposizione all'amianto per circa 20 anni*.

In conformità a quanto trascritto nei fogli matricolari e nel curriculum lavorativo forniti da R.F.I. a corredo dell'istanza presentata all'INAIL dal Sig. (omissis), tenuto conto della specifica mansione e dei luoghi di lavoro dove il medesimo ha operato, si ritiene che il ricorrente sia stato senz'altro adibito, in modo diretto ed abituale, alle attività lavorative previste dall'art. 2 co. 2 del D.M. 27 ottobre 2004.

Per gli anni fino al 1980/83, è improduttivo discutere e mettere in dubbio l'esistenza, all'interno dei reparti di manutenzione, di condizioni di inquinamento da amianto superiori a quelle richieste dalla legge per il riconoscimento dei benefici. […]

Dopo il 1990, in seguito all'aggiornamento conclusivo delle circolari con quella stabilita dalla commissione Governa (dal nome del suo coordinatore) e concordata con i Servizi di Prevenzione e Protezione del Servizio Sanitario Nazionale, ci sono buoni motivi per ritenere, sempre in senso generale, che il superamento della soglia di 100 ff/litro sia potuto avvenire solo durante le lavorazioni nelle apposite sale dotate di sistemi di prevenzione, con utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI) da parte dei lavoratori. Pertanto, per il rilevamento dei soggetti

esposti fanno fede le relazioni annuali aziendali ed i registri di legge, ove previsti, che sono disponibili presso i singoli impianti. […]

Tornando al caso in esame, si rileva come a partire dall'11/10/1989 (data dell'apertura presso l'impianto di S. Maria La Bruna dei locali confinati e protetti per le lavorazioni su amianto), fino al 29/12/1993 (ultimo giorno di lavoro), la presenza del Sig. (omissis)all'interno dei suddetti locali sia stata del tutto occasionale e discontinua, come risulta a chiare lettere dal curriculum lavorativo del ricorrente, e più precisamente: 1 giorno nel 1989, 4 giorni nel 1991, 6 giorni nel 1992 e altrettanti 6 giorni nel 1993".

All'esito di tale approfondita disamina giuridica e fattuale della vicenda oggetto di causa, l'UML ha espresso le seguenti conclusioni medico-legali: *"a fronte dell'approfondito esame della documentazione presente agli atti e dell'integrazione documentale prodotta da parte ricorrente, tenuto conto della specifica attività praticata e dell'ambiente ove essa si è svolta, ritiene che il Sig. (omissis), in base ad un rilevante grado di probabilità, sia stato esposto al rischio amianto per più di dieci anni (nel periodo tra il 28 giugno 1973 e il 10 ottobre 1989), senza soluzione di continuità, con il superamento della soglia di 100 fibre/litro nel range temporale di riferimento"*.

Il Giudicante, viste le attente valutazioni tecniche eseguite dal C.T.U. incaricato sulla base dell'accurato esame della documentazione in atti, non ravvisa motivi per discostarsene, dal che consegue l'accoglimento parziale del ricorso, con riconoscimento del diritto del sig. (omissis) alla maggiorazione contributiva prevista dall'art. l'art. 47, comma 3, d.l.

269/2003 (coefficiente dell'1,25%) come statuito con la sentenza non definitiva – ordinanza n. 451/2021 di questa Sezione, e condanna dell'INPS al ricalcolo della pensione con la predetta maggiorazione per tutto il periodo di esposizione; sulle somme pensionistiche arretrate sono altresì dovuti gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, secondo il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle SS.RR. n. 10/2002 (rivalutazione monetaria limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo.

C. Con riferimento alla richiesta di condanna al pagamento del premio supplementare ai sensi dell'art. 153 DPR 1124/1965 e dal DM 20.6.1988, va declinata la giurisdizione in favore dell'A.G.O. (Tribunale Civile, Sez. Lavoro, territorialmente competente) inerendo tale richiesta non ad un diritto di natura previdenziale bensì di tipo contributivo direttamente riconducibile alla contribuzione antinfortunistica e dunque al rapporto di lavoro (cfr. questa Sezione Giurisdizionale, sent. n. 240/2022 e 265/2021).

D. Riguardo la regolazione delle spese di lite afferenti il giudizio, se ne dispone la compensazione, in considerazione della complessità della questione trattata, per la cui definizione sono stati necessari approfondimenti istruttori.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico consigliere Rossella Cassaneti, definitivamente pronunciando:

1- ACCOGLIE PARZIALMENTE il ricorso e, per l'effetto, riconosce il diritto di (omissis) alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, da eseguire dall'INPS, mediante applicazione del coefficiente di rivalutazione contributiva dell'1,25 da calcolare ai fini della determinazione dell'importo della pensione sul periodo lavorativo prestato dal 28 giugno 1973 al 10 ottobre 1989;

2- CONDANNA altresì l'INPS alla corresponsione sulle somme arretrate, di interessi nella misura legale e di rivalutazione monetaria secondo il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle SS.RR. n. 10/2002 (rivalutazione monetaria limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo sino al soddisfo;

3- DICHIARA il difetto di giurisdizione in favore del Tribunale civile, sez. Lavoro, con riferimento alla domanda di condanna al pagamento del premio supplementare ai sensi dell'art. 153 d.p.r. 1124/1965.

Spese compensate.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del 7 febbraio 2025.

IL GIUDICE MONOCRATICO (Rossella Cassaneti)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL GIORNO 10.02.2025

Il Direttore della segreteria (Maurizio Lanzilli)